

CAMERA DEI DEPUTATI N. 50

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICHELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese private italiane operanti all'estero oppure con partecipazione di capitale statale italiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo costretti, ancora una volta, a richiamare la vostra attenzione su una delle tante discriminazioni che colpiscono i nostri connazionali che si recano all'estero in cerca di lavoro.

Sembra quasi che questi connazionali, una volta passata la frontiera, per una incomprensibile forma mentale del Governo, delle amministrazioni statali, delle stesse organizzazioni sindacali, debbano es-

sere privati anche dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Costituzione a ciascun cittadino.

Dolorosamente, molti principi stabiliti dalla nostra Carta costituzionale diventano, per questi connazionali, lettera morta a cominciare da quel fondamentale diritto-dovere del cittadino che è l'esercizio del voto.

Oggi ci soffermiamo su un'altra grave discriminazione che si registra quando

un connazionale presta il proprio lavoro alle dipendenze di una impresa operante all'estero.

Non parliamo, in questa sede, per non allargare il discorso, della situazione di quanti, assunti in Italia da una nostra impresa si recano all'estero in base ad apposito contratto di lavoro. Intendiamo, invece, affrontare il caso dell'emigrato italiano, già residente all'estero, che viene assunto sul posto da una società, da una compagnia, da una impresa italiana, specie se opera con capitali dello Stato italiano.

Ebbene, questa impresa, assumendo all'estero personale italiano, immediatamente lo discrimina, in quanto non estende ad esso le garanzie giuridiche del contratto di lavoro cui quella impresa è obbligata in Italia, con la conseguenza che, nell'ambito della stessa azienda un cittadino italiano, assunto come fattorino, ad esempio in America, dove era emigrato, non gode delle garanzie che lo avrebbero tutelato in Italia se avesse svolto analoghe mansioni a Roma o a Milano.

Eppure tutti e due sono dipendenti della stessa azienda, svolgono le analoghe mansioni, sono cittadini italiani, per cui in base al principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini e del diritto di ogni lavoratore di vedersi paritariamente garantito, anche il cittadino italiano che all'estero lavora per una azienda italiana ha diritto di godere delle stesse garanzie giuridiche previste in quella azienda, per la identica categoria di lavoratori, indipendentemente dalla ubicazione geografica del posto di lavoro.

Negli ultimi tempi, situazioni veramente drammatiche hanno colpito gli emigranti che all'estero sono stati assunti da succursali di compagnie del gruppo IRI (principalmente Alitalia e Italian Line), da enti statali, parastatali, o comunque finanziati dallo Stato italiano.

A causa della crisi economica che ha colpito più o meno un po' tutti i paesi del mondo, dette compagnie specie quelle operanti nel nord America, hanno proceduto alla ristrutturazione della loro orga-

nizzazione e, conseguentemente, hanno licenziato un gran numero di impiegati e operai.

Disgraziatamente troppo spesso i colpiti da questi provvedimenti sono stati proprio gli emigrati italiani. Questi, che con il loro lavoro avevano contribuito alla crescita ed allo sviluppo dell'azienda dedicandosi ad essa con l'orgoglio proprio dell'emigrante che lavora per una compagnia italiana di prestigio, sono stati i più colpiti e, fra questi, quelli con notevole anzianità di servizio.

Infatti l'anzianità di servizio, che di norma è garanzia di una maggiore sicurezza è stata la causa del licenziamento, perché il licenziamento di dipendenti con elevata anzianità di servizio e, quindi, con retribuzione superiore alla media, e la loro sostituzione con elementi giovani a basso costo iniziale, ha servito a ridurre gli oneri dell'azienda.

Ma se questa pratica è accettata nei paesi extra europei durante periodi di difficoltà, essa è assolutamente contraria alla pratica ed alla giurisprudenza italiana che considerano l'anzianità di servizio un elemento di priorità nella garanzia del lavoro di un dipendente.

L'emigrante che lavora per una compagnia italiana vive praticamente nell'ambiente italiano, difficilmente si integra o si americanizza in quanto i suoi amici sono gli stessi colleghi italiani e, come italiano, per le mansioni che svolge, rende di più alla compagnia. Una volta licenziato si trova nella più difficile delle situazioni in quanto non è qualificato a lavorare per una compagnia diversa da quella da cui è stato licenziato.

Egli, così, si trova ad essere un handicappato proprio per le ragioni stesse che hanno determinato il licenziamento: in primo luogo l'età; quindi l'alto salario dovuto all'anzianità con cui ha creato un giusto benessere alla famiglia; la difficoltà di trovare un nuovo lavoro a causa del fatto che è rimasto straniero proprio in ragione del lavoro svolto per tanti anni alle dipendenze di compagnie italiane; il trauma psichico causato dal fatto che egli,

appunto perché impiegato presso compagnie italiane, ha sempre creduto nella sicurezza dell'impiego come è stabilito in Italia.

Una parte di questi connazionali licenziati, i più giovani, si adattano in un modo o nell'altro, ma la maggior parte, cioè quelli con una certa anzianità di lavoro, vivono con il sussidio dell'ufficio di disoccupazione.

Essere emigrante è di per sé una cosa triste: venire colpiti proprio da parte di compagnie italiane e, specialmente, da quelle del gruppo IRI, alimentate e soste-

nute dal contribuente italiano, oltre che avvilente appare illecito oltre che ingiusto.

È necessario, quindi, provvedere perché i cittadini italiani assunti all'estero dal gruppo IRI, da enti statali, parastatali o comunque finanziati dallo Stato italiano, godano dello stesso trattamento giuridico con cui sono tutelati i dipendenti delle stesse compagnie in Italia per quanto riguarda la sicurezza del posto, la carriera, l'indennità di licenziamento.

Riteniamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani che all'estero prestano la propria opera alle dipendenze di imprese private o di enti statali, parastatali, di imprese, compagnie, società, uffici comunque operanti con capitale oppure con partecipazione anche minoritaria dello Stato italiano, godono del trattamento giuridico in atto in Italia per il corrispondente personale.

ART. 2.

Al cittadino italiano di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla sicurezza del posto, allo sviluppo della carriera, agli scatti di anzianità, alla indennità di licenziamento.

Le disposizioni relative alla periodicità della retribuzione, all'orario di lavoro, al riposo settimanale ed alle ferie annuali seguono gli usi e le consuetudini locali.